

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 478 DEL 15/03/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CON L'UNICAMILLUS – SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES PER LO SVOLGIMENTO DI
TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 525/24

Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 7.02.2024, con nota prot. n. 12500, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Unicamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma, la richiesta di stipulare la convenzione per il tirocinio pratico previsto dal Master di Primo Livello in "Infermieristica in Area Critica".

Rilevato che con email del 7.02.2024 è pervenuto il *curriculum vitae* della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'UOC Pediatria Santorso dell'AULSS7.

Preso atto che la richiesta di avvio tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente con email conservate agli atti, dal dr. Massimo Scollo, Direttore UOC Pediatria Santorso, (email del 13.03.2024), e dalla tutor dr.ssa Cinzia Dal Santo, Coordinatore Tin e Sezione Neonatale (email del 13.03.2024).

Preso atto che la convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.

Per quanto sopra, riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di sottoscrivere la convenzione con l'Unicamillus, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Unicamillus, Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma, allegata al presente atto come parte integrante, relativa allo svolgimento dell'attività di tirocinio pratico previsto dal Master di Primo Livello in "Infermieristica in Area Critica", presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza;
3. di dare atto che l'Unicamillus copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



CONVENZIONE DI TIROCINIO E DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI
(Convenzione n ____/OL del ____)

TRA

Il soggetto promotore **UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences**, con sede in Roma, Via di Sant' Alessandro n.8, 00131, C.F. 97962900581, P.Iva 15031161001, legalmente rappresentata dal Rettore Giovan Crisostamo Profita, nato a Acquaviva Platani (CL) il 13/08/1960, di seguito anche "UniCamillus", "Università" o "Ateneo",

E

AZIENDA ULSS N .7 PEDEMONTANA, con sede legale in Via dei Lotti, 40, cap 36061 città Bassano del Grappa (VI), C.F. 00913430245 legalmente rappresentata dal dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il 04/05/1967, nella qualità di Direttore Generale, (di seguito denominata "soggetto ospitante").

PREMESSO CHE

- ✓ i tirocini curriculari sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- ✓ il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- ✓ il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- ✓ il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda, un'associazione o un ente pubblico/privato convenzionato con l'Università;
- ✓ il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, iscritti ai Master On line universitari, con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

VISTO

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n.142;
- il D.M. OTTOBRE 2004, N. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti iscritti al Master nel quadro delle normative citate in premessa.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal “soggetto ospitante” sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile dell'organizzazione, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del Tutor e del responsabile dell'organizzazione;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
- le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

In forza della presente convenzione, la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce, a tutti gli effetti, una convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

Il tirocinio deve contenere un progetto che non solo ne specifichi i contenuti, i risvolti applicativi più ampi, ma anche le relazioni con la tesi (ad esempio impratichirsi con le metodologie preliminari alla successiva raccolta dei dati oppure raccolta e analisi dei dati su tematiche diverse dalla tesi).

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

ART. 3 – PERMANENZA NELL'ORGANIZZAZIONE

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Resta salvo in tale ultima ipotesi l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'ente proponente nei confronti del tirocinante qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio.

ART. 5 – SICUREZZA E IGIENE

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza ed igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio con l'Università UniCamillus.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7 - DURATA E RINNOVO

La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata di 5 (cinque) anni salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante PEC, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai Corsi dell'Università.

L'Università ed il Convenzionato si impegnano a definire e ad apportare al presente accordo le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che le Parti dovranno e vorranno adottare, sulla base di nuove disposizioni normative in materie universitarie e/o di libera professione.

ART. 8 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Premesso che UniCamillus ha adottato il Codice Etico e, in conformità ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito “Modello Organizzativo 231”) pubblicati sul sito Internet www.unicamillus.org, il Convenzionato dichiara espressamente di aver preso atto del “Codice Etico e del Modello Organizzativo 231” adottati dall'Università UniCamillus, e si impegna ad osservare comportamenti conformi ai principi ivi contenuti e in ossequio alle disposizioni e a comunicare altresì ogni e qualsiasi possibile violazione del Codice Etico e del Modello di cui dovesse venire a conoscenza, così come dei protocolli e procedure ad esso connessi, all'Organismo di Vigilanza dell'Università UniCamillus, all'indirizzo e-mail odv@unicamillus.org.

Il Convenzionato prende altresì atto che in caso di inosservanza degli impegni di cui alla presente dichiarazione, UniCamillus potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa cagionati.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività e nelle comunicazioni tra le parti, sono trattati ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).

Il titolare del trattamento, dei dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività relative alla presente Convenzione, è UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede legale in Via di Sant'Alessandro 8, 00131 - Roma. L'Università ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: rpd@unicamillus.org.

Le parti si obbligano reciprocamente a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse o delle quali venissero in possesso nell'espletamento di quanto previsto nel presente accordo; a non divulgare e a non utilizzare tali dati e informazioni per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui alla presente Convenzione.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.

Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di ROMA.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe.

Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni Parte potrebbe avere nei confronti dell'altra, per quanto con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.

Ciascuna parte autorizza l'altra a pubblicare il proprio logo sul sito istituzionale, sui social, sulla brochure, sul volantino e in altro materiale informativo al fine di dare maggiore visibilità alla presente convenzione.

UniCamillus informa che, in adempimento al DL 24/ 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. "Decreto Whistleblowing"), ha attivato un canale di segnalazione interno Whistleblowing tramite la piattaforma informatica WhistleLink accessibili dal sito dell'Ateneo alla pagina www.unicamillus.org/it/whistleblowing

Roma, il _____

Università UniCamillus
Il Rettore
Giovan Crisostamo Profita

(timbro e firma)

AULSS7 Pedemontana
Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

(timbro e firma)